



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

SEDICESIMA LEGISLATURA

ALL'ONOREVOLE PRESIDENTE  
DELLA QUINTA COMMISSIONE  
S E D E


OGGETTO: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi. Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (Aiuti per i danni alla produzione agricola). Nuove direttive 2023. (P/264)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

IL PRESIDENTE

*Michele Pais*





## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il *Documento*di iniziativa della *Giunta Regionale***P/264**

concernente:

*“Aiuti per il pagamento di premi assicurativi. Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (Aiuti per i danni alla produzione agricola). Nuove direttive 2023”*

è assegnato, per l'espressione del parere, alla Quinta Commissione permanente.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

**Oggetto:** Aiuti per il pagamento di premi assicurativi. Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (Aiuti per i danni alla produzione agricola). Nuove direttive 2023.

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dall'art. 23, comma 4, della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, la deliberazione n. 27/95, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 10 agosto 2023.

**Il Presidente**  
Christian Solinas

Resp. Segreteria di Giunta

L. Veramessa



Firmato digitalmente da  
Christian Solinas  
31/08/2023 17:18:35



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Presenze seduta Giunta Regionale del 10 agosto 2023**

**Presiede:** Christian Solinas e, in sua assenza, il Vicepresidente Giuseppe Fasolino dalla deliberazione n. 46 alla fine della seduta.

#### **Sono presenti gli assessori:**

Affari generali, personale e riforma della regione	Andreina Farris
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Fasolino
Enti locali, finanze ed urbanistica	Aldo Salaris
Difesa dell'ambiente	Marco Porcu
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Valeria Satta
Turismo, artigianato e commercio	Giovanni Chessa
Lavori pubblici	Pierluigi Saiu
Industria	Anita Pili
Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Ada Lai
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Andrea Mario Biancareddu
Igiene e sanità e assistenza sociale	Carlo Doria
Trasporti	Antonio Moro
<b>Assiste il Direttore Generale</b> (Art. 30, comma 1, L.R. n. 31/1998)	Giovanna Medde
<b>Segreteria della Giunta</b>	Cinzia Vella



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Si assenta:

L'Assessore Anita Pili per la deliberazione n. 48

L'Assessore Giovanni Chessa dalla deliberazione n. 70 alla deliberazione n. 87

L'Assessore Andreina Farris dalla deliberazione n. 105 alla fine della seduta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DELIBERAZIONE N. 27/95 DEL 10.08.2023**

**Oggetto: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi. Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (Aiuti per i danni alla produzione agricola). Nuove direttive 2023.**

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che l'attività delle imprese attive nella produzione agricola primaria è stata da sempre condizionata dall'esigenza di fronteggiare i rischi legati ai naturali fenomeni atmosferici. Tale esigenza si è acuita sempre di più e in maniera sempre più incontrollata a causa dei cambiamenti climatici in atto a livello globale.

Allo stesso modo possono essere ingenti i danni arrecati alle produzioni vegetali dalle fitopatie e infestazioni parassitarie e quelli alle produzioni animali causati dalle epizootie, così come enormi le spese per fare fronte allo smaltimento delle carcasse animali.

Questi eventi possono divenire incontrollabili e arrecare tanti e tali danni all'impresa agricola da compromettere non solo i risultati economici di un'intera annata, ma talvolta anche la sopravvivenza dell'azienda stessa.

Anche per la Commissione europea la gestione dei rischi in agricoltura è un fattore di importanza fondamentale, ragione per cui, tra gli strumenti di gestione dei rischi, è contemplato anche il ricorso ad aiuti di Stato per il pagamento dei premi assicurativi.

Infatti, ai sensi del punto (401) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e zone rurali del 21.12.2022, Comunicazione 2022/C 485/01, "In molti casi l'assicurazione costituisce uno strumento utilissimo per gestire i rischi e le crisi. Pertanto, tenendo conto delle possibilità finanziarie spesso limitate degli agricoltori, la Commissione vede con favore l'erogazione di aiuti di Stato per il pagamento di premi assicurativi relativi al settore della produzione agricola primaria".

L'Assessore, informata dal Direttore generale, fa presente che le misure d'intervento sull'assicurazione agevolata dei rischi agricoli nel periodo dell'ultima programmazione europea sono state finanziate, in parte con fondi unionali e nazionali (articoli 36 e 37 del Reg. n. 1305 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; art. 49 Reg. n. 1308 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio OCM; Fondo di solidarietà nazionale disciplinato dal D.Lgs. n. 102/2004 attuato col PGRI piano di gestione dei rischi in agricoltura), e in parte con fondi regionali in attuazione di quanto disposto con l'art. 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 e della Delib.G.R. n. 33/15 del 30 giugno 2015 (Aiuto SA.41921 (2015XA)).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 27/95  
DEL 10.08.2023

In particolare, con il regime di aiuto SA.41921 (2015XA) sopra richiamato, l'Amministrazione regionale ha integrato i contributi unionali e nazionali concessi a copertura degli oneri sostenuti dalle imprese agricole per la stipula dei contratti di assicurazione, fino all'intensità massima consentita dalle disposizioni dell'Unione europea (Regolamento (CE) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014).

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni unionali in materia di aiuti di stato e gestione del rischio in agricoltura (Reg. (UE) della Commissione del 14.12.2022 n. 2022/2472/UE; Reg. (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 2.12.2021 n. 2021/2115/UE) rende indispensabile adeguare il regime di aiuto istituito dalla Regione Sardegna nel 2015 con le nuove disposizioni in materia.

L'Assessore, informata dal Direttore generale, riferisce che il Regolamento (UE) della Commissione del 14.12.2022 n. 2022/2472/UE, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L 327/1 del 21.12.2022), consente tra l'altro la comunicazione, in esenzione, di aiuti per l'assicurazione agricola agevolata.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 2022/2472 conferma, agli articoli 27 e 28, gli aiuti al settore zootecnico e per il pagamento dei premi assicurativi.

Gli aiuti al settore zootecnico e per il pagamento di premi assicurativi sono meglio dettagliati nelle direttive regionali allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente le direttive di cui alla Delib.G.R. n. 33/15 del 30.6.2015 (Aiuto SA.41921 (2015 XA)).

Le direttive saranno pubblicate integralmente nel sito internet della Regione Sardegna. Il regime di aiuti sarà attuato dopo la relativa pubblicazione, da parte della Commissione europea, nel suo sito web istituzionale, come indicato all'articolo 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2022/2472, fino al 31 dicembre 2029.

Al regime di aiuti è data attuazione nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tale finalità con legge di bilancio, in conto della missione 16, programma 01, titolo 1, capitolo SC06.0982.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, dopo quanto esposto, propone alla Giunta:

- di approvare le direttive regionali concernenti l'aiuto per il pagamento dei premi assicurativi agevolati, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente le disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 33/15 del 30.6.2015;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 27/95  
DEL 10.08.2023

- di comunicare il regime di aiuti alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 11 e degli articoli 27 e 28 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, entro i termini ivi previsti;
- di prevedere che il regime di aiuti in oggetto sarà attuato dopo la pubblicazione da parte della Commissione europea nel suo sito web, come disposto dall'art. 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2472/2022;
- di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare, con proprio provvedimento, ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per l'attuazione dell'aiuto istituito con la presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

**DELIBERA**

- di approvare le direttive regionali concernenti l'aiuto per il pagamento dei premi assicurativi agevolati, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente le disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 33/15 del 30.6.2015;
- di comunicare il regime di aiuti alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 11 e degli articoli 27 e 28 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, entro i termini ivi previsti;
- di prevedere che il regime di aiuti in oggetto sarà attuato dopo la pubblicazione da parte della Commissione europea nel suo sito web, come disposto dall'art. 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2472/2022;
- di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare, con proprio provvedimento, ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per l'attuazione dell'aiuto istituito con la presente deliberazione.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 27/95  
DEL 10.08.2023

**Il Direttore Generale**

Giovanna Medde

**Il Vicepresidente**

Giuseppe Fasolino



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 27/95 del 10.8.2023**

**Aiuti per il pagamento di premi assicurativi. Legge regionale n. 8 del 1998, articolo 23 (Aiuti per i danni alla produzione agricola). Nuove direttive 2023.**

## **1. Quadro normativo**

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale del 21.12.2022 Comunicazione 2022/C 485/01.

Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2022, n. L 327) ed in particolare gli articoli 27 (Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti) e 28 (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione).

Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo Europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013. Pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2021, n. L 435.

Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027.

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i, della legge 7 marzo 2003, n. 38) e s.m.i.

Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004 (di seguito PGRA).

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, art. 23 (Aiuti per i danni alla produzione agricola).

Legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato).

## **2. Finalità e definizioni**

Gli aiuti di cui alle presenti direttive sono volti ad incentivare la stipula dei contratti con le compagnie di assicurazione per garantire in via preventiva le produzioni agricole, le produzioni zootecniche, le strutture e gli impianti produttivi di colture arboree, contro i rischi derivanti da calamità naturali, da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali e altri eventi climatici avversi, da epizootie, da organismi nocivi ai vegetali (fitopatie ed infestazioni parassitarie) e per la copertura dei costi di rimozione e di distruzione dei capi morti.

Gli aiuti sono erogati sotto forma di contributi sui costi dei premi assicurativi, nel rispetto di quanto stabilito in materia dai Regolamenti dell'Unione europea e dalle norme nazionali.

L'intervento si applica su tutto il territorio della Regione Sardegna.

Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive sono considerati:

- "calamità naturali": terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale secondo quanto disposto dall' art. 2 comma 38 del Reg. (UE) n.2472/2022;

- "eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali": le condizioni meteorologiche sfavorevoli che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore, secondo quanto disposto dall' art. 2 comma 2 del Reg. (UE) n. 2472/2022;
- "altri eventi climatici avversi": condizioni meteorologiche sfavorevoli che non rientrano nella definizione di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali secondo quanto disposto dall' art. 2 comma 41 del Reg. (UE) n. 2472/2022;
- "epizoozie": malattie animali contenute nell'elenco delle malattie di cui all'art. 5 comma 1 del Regolamento (UE) n. 2016/429 o nell'elenco delle zoonosi di cui all'allegato III del Regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio o nell'elenco di malattie animali, infezioni e infestazioni del Codice terrestre compilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale, conformemente a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 del Reg. (UE) n. 2472/2022;
- "organismi nocivi ai vegetali": qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 43 del Reg. (UE) n. 2472/2022;
- "capi morti": animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali natimorti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 24 del Reg. (UE) n.2472/2022.

### **3. Dotazione finanziaria**

L'importo massimo stimato complessivamente per il periodo di durata del regime di aiuti è pari a euro 26.152.000,00.

Al regime di aiuti è data attuazione nei limiti delle risorse stanziato annualmente per tale finalità con legge di bilancio, in conto della missione 16 - programma 01 - titolo 1- capitolo SC06.0982.

### **4. Intensità dell'aiuto**

Nel rispetto degli articoli 27 e 28 del Regolamento (UE) n. 2472/2022, il contributo regionale può essere concesso:

#### **4.1 Per le produzioni vegetali:**

fino al 70 per cento dei costi del premio assicurativo versato dai produttori a copertura delle perdite causate da calamità naturali, da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali e altri eventi climatici avversi, da organismi nocivi ai vegetali (fitopatie e infestazioni parassitarie) così come previsto dall' art. 28 comma 3 lettere a), b) e c) del Reg. (UE) n. 2472/2022 e nel rispetto dell'intensità massima di cui al comma 8 del medesimo articolo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### **4.2 Per le produzioni zootecniche:**

- fino al 70 per cento dei costi del premio assicurativo versato dai produttori a copertura delle perdite causate da epizootie così come previsto dall'art. 28 comma 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 2472/2022 e nel rispetto dell'intensità massima di cui al comma 8 del medesimo articolo;
- fino al 100 per cento dei costi del premio assicurativo versato dai produttori per la rimozione dei capi morti così come previsto dall'art. 27 comma 5 lettera c) del Reg. (UE) n. 2472/2022;
- fino al 75 per cento dei costi del premio assicurativo versato dai produttori per la distruzione dei capi morti così come previsto dall'art. 27 comma 5 lettera b) del Reg. (UE) n. 2472/2022.

#### **4.3 Per le strutture e gli impianti produttivi di colture arboree:**

fino al 50 per cento dei costi del premio assicurativo versato dai produttori a copertura dei danni causati da calamità naturali, eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici avversi così come previsto dall'art. 28 comma 3 lettere a) e b) del Reg. (UE) n. 2472/2022 e nel rispetto dell'intensità massima di cui al comma 8 del medesimo articolo.

Le produzioni vegetali, le produzioni zootecniche, le strutture e gli impianti produttivi di colture arboree, le avversità atmosferiche, le epizootie, gli organismi nocivi ai vegetali (fitopatie e infestazioni parassitarie) assicurabili con polizze agevolate a carico del bilancio regionale sono stabilite nel PGRA annualmente definito dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i., salvo quanto previsto nel successivo punto 7 delle presenti direttive.

### **5. Cumulo**

L'aiuto previsto dalle presenti direttive può essere cumulato con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, entro il limite massimo dell'intensità dell'aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione, così come previsto dall'art. 8, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2472/2022 del 14 dicembre 2022.

### **6. Assicurazione contro i rischi compresi nel PGRA**

#### **6.1 Assicurazione a tutela delle produzioni vegetali**

Per le polizze con soglia di danno del 30 per cento a copertura delle perdite causate da calamità naturali e per le polizze con soglia di danno del 30 per cento a copertura delle perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali e altri eventi climatici avversi, o da organismi nocivi ai vegetali (fitopatie e infestazioni parassitarie) indicati nel PGRA - di cui al punto 4.1 delle presenti direttive - l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino a un massimo del 70 per cento dei costi del premio al netto di altri aiuti di Stato (contributi pubblici nazionali e/o unionali) erogati per le stesse finalità.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## 6.2 Assicurazione a tutela delle produzioni zootecniche

Per le polizze con soglia di danno del 30 per cento a carico dell'agricoltore stipulate per l'assicurazione degli allevamenti zootecnici contro il rischio delle perdite dovute alle epizootie indicate nel PGRA - di cui al punto 4.2 delle presenti direttive - l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino al 70 per cento dei costi del premio, al netto di altri aiuti di Stato (contributi pubblici nazionali e/o unionali) erogati per le stesse finalità.

Per le polizze senza soglia di danno stipulate dall'agricoltore a copertura dei costi di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa così come stabilito nel PGRA - di cui al punto 4.2 delle presenti direttive - l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino ad un massimo del:

- a) 100 per cento dei costi del premio per la rimozione dei capi morti;
- b) 75 per cento dei costi del premio per la distruzione dei capi morti;

in entrambi i casi di cui alle precedenti lettere a) e b), il contributo regionale è concesso al netto del contributo erogato ai sensi del decreto legislativo n.102/2004 e/o di altri eventuali contributi pubblici nazionali e/o unionali.

La concessione del contributo è subordinata al rispetto, da parte di tutte le aziende con allevamenti dei seguenti impegni:

- registrazione dell'azienda presso l'ASL territorialmente competente e sulla Banca Dati Nazionale;
- tenuta del Registro di stalla aggiornato;
- corretta identificazione e registrazione dei capi presenti in allevamento (passaporti, marche auricolari, tatuaggi, ecc.);
- tracciabilità della movimentazione dei capi in entrata (nascite/acquisti) ed in uscita (vendite/morti) dall'allevamento;
- comunicazione della movimentazione dei capi a termini di legge.

Le aziende agricole che beneficiano del pagamento del presente aiuto sono soggette ai controlli da parte degli Organismi Pagatori e degli altri Enti preposti per la verifica ed il rispetto dei succitati adempimenti. I controlli sono eseguiti da AGEA che può demandare l'esecuzione dei controlli specializzati ad altri soggetti. I controlli riguardano ogni anno una parte di aziende estratte a campione tra quelle che hanno presentato richieste di contributo, di sviluppo rurale, ecc. I controlli in azienda consistono in una verifica documentale e strutturale.

Nel caso di specie, secondo quanto stabilito dall'art. 27 comma 3 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022, detti controlli riguardano la verifica della corretta movimentazione dei capi in entrata (nascite/acquisti) e in uscita (vendite/morti) dall'allevamento. A tali controlli, l'Amministrazione regionale provvederà, limitatamente agli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

allevamenti interessati da assicurazione agevolata per i costi di rimozione/trasporto/distruzione degli animali morti, ad acquisire adeguata documentazione atta a comprovare la corretta prassi seguita dall'azienda per lo smaltimento dei capi morti. Tali accertamenti interesseranno un campione non inferiore al 5 per cento del totale degli allevamenti assicurati.

### **6.3 Assicurazione a tutela delle strutture e degli impianti produttivi di colture arboree**

Per le polizze senza soglia di danno, stipulate per l'assicurazione delle strutture aziendali e degli impianti produttivi di colture arboree, contro le avversità atmosferiche indicate nel PGRA - di cui al punto 4.3 delle presenti direttive - l'aiuto regionale può coprire, entro i limiti delle risorse finanziarie destinate annualmente all'intervento, fino al 50 per cento dei costi del premio, al netto del contributo erogato ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e/o di altri eventuali contributi pubblici nazionali e/o unionali.

## **7. Assicurazione contro i rischi non compresi nel PGRA**

Qualora nel corso di un'annata si manifesti l'esigenza di assicurare produzioni vegetali, produzioni zootecniche e strutture contro i rischi da avversità atmosferiche, epizootie, organismi nocivi ai vegetali non compresi nel PGRA vigente nel medesimo anno, sarà cura dell'Assessorato dell'Agricoltura comunicare tempestivamente tale esigenza al MASAF ai fini dell'aggiornamento del Piano stesso.

A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti direttive, i soggetti di cui al successivo punto 8 dovranno comunicare all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, prima della stipula dei contratti, le nuove produzioni e garanzie non comprese nel PGRA che intendono assicurare.

In assenza dell'aggiornamento del PGRA, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale può provvedere, con proprio decreto, a rilasciare l'eventuale autorizzazione ai fini dell'ammissibilità delle nuove garanzie al contributo regionale; l'aiuto regionale potrà coprire il costo del premio per le produzioni vegetali e zootecniche e le strutture, contro i rischi causati dalle avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e infestazioni parassitarie non comprese nel PGRA, fino alla misura massima stabilita al punto 4 delle presenti direttive.

## **8. Beneficiari**

I beneficiari dei contributi regionali sui premi assicurativi sono gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile, iscritti nel registro delle imprese agricole delle Camere di commercio attive nella produzione agricola primaria, secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 44 del Regolamento (UE) n. 2472/2022, e che rientrino nella definizione di microimpresa e di piccola e media impresa (PMI) di cui all'Allegato I dello stesso Regolamento (UE) n. 2472/2022. Tali imprenditori sono ammissibili ai contributi regionali per i premi assicurativi se sottoscrivono polizze assicurative, tra quelle indicate al precedente punto 6, in forma collettiva attraverso gli Organismi collettivi di difesa operanti in Sardegna, così come disciplinati dal Capo III del decreto legislativo n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

102/2004, già in possesso del riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività previste dall'art. 11 del medesimo decreto, ai quali saranno erogati i relativi contributi, nelle misure specificate nei precedenti punti 4, 5, 6 e 7.

La sottoscrizione delle polizze è volontaria.

Gli Organismi collettivi di difesa provvedono alla stipula delle polizze collettive in nome proprio e per conto degli agricoltori associati e fungono da tramite con le compagnie assicurative autorizzate al fine dell'ottenimento delle condizioni contrattuali maggiormente favorevoli per i soci operatori agricoli.

Per garantire tali condizioni, gli Organismi collettivi di difesa sono tenuti a individuare la/le società di assicurazione che offrono i contratti più vantaggiosi per gli agricoltori, attraverso l'attivazione di procedure di selezione ispirate ai principi di trasparenza, apertura e non discriminazione al fine di garantire il più ampio coinvolgimento delle principali compagnie assicuratrici operanti anche nel settore agricolo.

Tali procedure riguardano unicamente la copertura dei rischi agevolati che dovrà comunque derivare da una libera e concorrenziale contrattazione di mercato, senza escludere alcuna impresa di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2472/2022.

Sono escluse dal regime di aiuti le aziende in difficoltà, come definite all'art. 2, comma 59, del Reg. (UE) n. 2472/2022, salvo deroghe, concesse dall'amministrazione regionale previa verifica dei requisiti, nei casi previsti dal paragrafo 16 delle premesse del Regolamento (UE) n. 2472/2022 e nell'ambito delle eccezioni previste dall'art. 1 comma 5 del Reg. (UE) n. 2472/2022.

Sono altresì escluse dal regime di aiuti le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili.

## **9. Registro aiuti SIAN**

A far data dal 1 luglio 2017 è entrata a regime l'operatività del Registro nazionale degli aiuti (RNA), ovvero la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato.

A decorrere da tale data tutti i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato trasmettono le relative informazioni alla banca dati al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Il Registro contiene, in particolare, le informazioni concernenti: gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; gli aiuti de minimis come definiti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012; l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 (c.d. clausola Deggendorf).

I soggetti che concedono ovvero gestiscono aiuti di Stato sono tenuti ad avvalersi del RNA per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto e del divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati.

Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, invece, continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del RNA con il registro SIAN già esistente e dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA è stato approvato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28 luglio 2017, n. 175.

A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al RNA e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. Gli Organismi collettivi di difesa, pertanto, in qualità di soggetto concedente e soggetto erogante dell'aiuto istituito con la presente Delibera, sono tenuti ad espletare tali adempimenti.

Operativamente, la procedura di registrazione degli aiuti per singolo beneficiario si sostanzia nei passaggi di seguito riassunti.

Il Soggetto concedente effettua sul RNA/SIAN due visure propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato:

- la "Visura aiuti" che identifica, con riferimento ad un periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli aiuti di Stato concessi ad un soggetto identificato tramite codice fiscale;
- la "Visura Deggendorf" che contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.

Il Soggetto concedente registra l'aiuto individuale inserendo il beneficiario nella sezione Gestione Concessioni del SIAN che rilascia il "Codice Univoco Interno della concessione".

I provvedimenti di concessione devono contenere l'esplicita indicazione del "Codice univoco interno della concessione" e delle due visure "aiuti" e "Deggendorf".

Il Soggetto erogante registra le successive erogazioni relative all'aiuto individuale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## 10. Condizioni generali

In presenza di contratti assicurativi per i quali sia prevista la concessione del contributo regionale, sarà, di norma, esclusa qualsiasi altra forma di contributo regionale a favore degli imprenditori agricoli a titolo di compensazione dei danni causati dagli eventi contemplati nei contratti medesimi, salvo deroghe disposte dalla Giunta regionale in caso di eventi particolarmente eccezionali per la portata o la vastità dei territori colpiti nei limiti di quanto disposto dall'art. 25 comma 10 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 per gli "Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali".

Con apposita deliberazione della Giunta regionale sarà infatti possibile derogare a tale requisito solose gli Organismi collettivi di difesa saranno in grado di dimostrare che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non è risultata disponibile alcuna assicurazione a prezzi abbordabili per undato tipo di evento o di prodotto.

Il contributo regionale sulla spesa per i premi delle polizze collettive è determinato a consuntivo.

In caso di minori erogazioni contributive nazionali/unionali in relazione alle annualità pregresse, per carenza di fondi nazionali/unionali o per altre cause non imputabili agli imprenditori agricoli beneficiari, il contributo regionale potrà essere erogato ad integrazione della quota nazionale/europea definitivamente assentita fino alle misure massime concedibili, tenendo conto delle disponibilità del bilancio regionale.

A tal fine gli Organismi collettivi di difesa sono tenuti a presentare apposita istanza di integrazione, corredata dalla documentazione comprovante le minori assegnazioni di cui sopra, alla quale dovranno essere allegati tutti gli elementi documentali posti a fondamento della richiesta di integrazione. Detta istanza potrà essere accolta previa istruttoria positiva da parte del competente Servizio della Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

In ogni caso, qualora le risorse finanziarie disponibili assegnate ogni anno dal bilancio regionale non siano sufficienti a coprire la spesa ammissibile al contributo regionale, l'intensità dell'aiuto sarà ridotta in misura direttamente proporzionale alle disponibilità.

Si specifica che:

- a) per l'ammissibilità della spesa dei premi assicurativi le polizze devono essere contrattate e gestite separatamente da eventuali polizze o altre tipologie di garanzie per la copertura della parte di rischio a totale carico dell'imprenditore agricolo. È necessario che i certificati delle polizze agevolate riportino l'informazione circa l'eventuale presenza di altra polizza non agevolata per la parte di rischio sul medesimo prodotto nello stesso comune, non ammissibile al contributo pubblico;
- b) per beneficiare del contributo fino al 70 per cento del premio, le condizioni di polizza devono prevedere una perdita superiore al 30 per cento della produzione media annua dell'agricoltore e che le perdite che non superano il 30 per cento non sono risarcibili;
- c) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile e sul rispetto degli adempimenti relativi alla gestione delle polizze agevolate è certificato dal collegio sindacale dell'Organismo collettivo di difesa.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **11. Domanda di Aiuto - Impegno delle risorse**

Prima della stipula dei contratti o comunque prima del pagamento del premio assicurativo, gli Organismi collettivi di difesa sono tenuti a presentare apposita domanda di aiuto nella quale è riportato con riferimento all'annualità in corso, per ciascuna campagna assicurativa e per intensità massima di aiuto:

1. il costo totale presunto dei premi assicurativi;
2. il contributo nazionale/unionale atteso sui contratti assicurativi agevolati;
3. il contributo regionale richiesto;
4. l'elenco dei rischi che si intende coprire con i contratti assicurativi per i quali è richiesto il contributo.

Sulla base dei dati riportati nella predetta domanda di aiuto e nei limiti consentiti dalle disponibilità del bilancio regionale, il competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvede ad adottare il conseguente provvedimento di impegno delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dell'intervento.

### **12. Anticipazioni**

È consentita la concessione e liquidazione di una anticipazione fino a un massimo del 50 per cento del costo dei premi assicurativi agevolati.

La misura del 50 per cento di anticipazione erogabile è calcolata sulla differenza tra gli importi dei premi assicurativi agevolati iscritti a ruolo e gli altri eventuali contributi pubblici concedibili o concessi per il medesimo scopo, risultanti da apposito prospetto all'uopo predisposto dall'Organismo collettivo di difesa richiedente.

L'anticipazione sarà recuperata dall'Amministrazione regionale all'atto dell'erogazione a saldo del contributo per le finalità per le quali era stata richiesta l'anticipazione stessa.

Al fine dell'ottenimento dell'anticipazione sulla spesa per premi assicurativi, gli Organismi collettivi di difesa devono presentare all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale regolare domanda di anticipazione, nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi che consentano di definire in modo puntuale l'entità del contributo da erogare.

### **13. Saldo**

Al fine dell'ottenimento del saldo sulla spesa premi assicurativi, gli Organismi collettivi di difesa devono presentare all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale regolare domanda, nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi che consentano di definire in modo puntuale l'entità finale del contributo da erogare.

Il saldo, concedibile fino alle misure massime indicate nei sottoparagrafi di cui al punto 4, è comunque determinato sulla base dell'importo complessivo dei premi assicurativi agevolati risultanti dalle quietanze di pagamento dei premi stessi. Dalla misura del contributo concedibile vengono



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dedotte le eventuali anticipazioni concesse e gli altri contributi pubblici concessi e/o attesi per il medesimo scopo. In presenza di minori assegnazioni statali/unionali, è facoltà dell'Amministrazione regionale, per mezzo del competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di procedere, nei limiti degli impegni assunti di cui al punto 11 ad eventuali operazioni di conguaglio delle somme erogate a saldo, dietro presentazione da parte degli Organismi collettivi di difesa di apposita domanda corredata della documentazione attestante l'entità dei contributi già percepiti e delle minori somme erogate su base nazionale/unionale con puntuale indicazione delle ragioni di fatto o di diritto che hanno determinato tali minori assegnazioni.

#### **14. Comunicazione, pubblicazione e informazione**

Il regime di aiuti è comunicato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, entro i termini ivi previsti.

La Regione invierà una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura, comprese eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, entro i termini ivi previsti.

La Regione si impegna a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti, tramite la pubblicazione delle informazioni sintetiche e del testo integrale del presente regime e di tutte le altre informazioni, indicate all'art. 9, comma 1, del medesimo Regolamento (UE) n. 2022/2472 nel sito web istituzionale <http://www.regione.sardegna.it/regione/giunta/delibere.html> e nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN.

La Regione si impegna, inoltre, a rispettare tutte le altre disposizioni in tema di pubblicazione e informazione presenti all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, ed in particolare ai paragrafi 1, 3 e 4 di detto articolo.

Le informazioni relative al regime sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

#### **15. Durata**

Il regime di aiuti sarà attuato a seguito dell'avvenuta pubblicazione delle relative informazioni da parte della Commissione Europea sul suo sito web, come indicato all'articolo 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2022/2472, fino al 31 dicembre 2029.

#### **16. Disposizioni finali**

Le procedure operative per la presentazione delle domande e per la relativa istruttoria saranno disposte con apposito decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Per quanto non previsto nelle presenti direttive si applicano le pertinenti disposizioni unionali e nazionali.

Le presenti direttive saranno pubblicate nel sito internet della Regione Sardegna.